



**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili**
Circonscrizione del Tribunale di
Trani



Consulti del Lavoro
▼ Consiglio Provinciale
di Barletta-Andria-Trani

Via Libertà, 9
70051 Barletta
Tel./Fax 0883 955525

Prot. 2013/334

Trani, 08 febbraio 2013

A tutti gli
Iscritti ODCEC di Trani
Iscritti consulenti del lavoro BAT
L.L. S.S.

Oggetto: Organismo paritetico agenzia entrate professionisti: "**Osservatorio sulla mediazione tributaria**" Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Barletta, Andria, Trani – obiettivi – programma operativo – prime indicazioni emerse dall'incontro del **4 febbraio 2013**.

Care colleghe e cari colleghi, commercialisti e consulenti del lavoro,

lo scorso 4 febbraio 2013 presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Barletta-Andria-Trani, si è insediato "**l'osservatorio sulla mediazione tributaria**".

L'organismo paritetico della provinciale è stato costituito il 14 gennaio 2013, in attuazione del protocollo di intesa sottoscritto con la Direzione Regionale delle Entrate della Puglia, "*con l'obiettivo di ricercare una sempre maggiore collaborazione nella gestione del nuovo istituto della "mediazione tributaria", per garantire un costante miglioramento dei rapporti tra contribuenti e fisco.*"

Miglioramento più che mai necessario ed opportuno nello scenario di un possibile allargamento della sfera di azione della mediazione tributaria dichiarata dal direttore dott. Befera nel corso dell'ultimo "Telefisco".

I componenti dell'osservatorio sono:

- In rappresentanza dell'AGE BAT: dott.ssa Maria Pia **Fava** e il dott. Giampiero **Livrieri** dell'area legale;
- In rappresentanza dell'ODCEC Trani: il presidente Antonello **Soldani** e il consigliere Pietro **Carlucci**;
- In rappresenta dell'Ordine dei consulenti del lavoro BAT: il Presidente Angela **Losito** e il consigliere Antonio **Daluso**.

L'Ordine degli avvocati non ha ancora aderito all'iniziativa.

Nel corso dell'incontro sono state affrontate le prime problematiche procedurali emergenti dall'esame dei reclami/ricorsi presentati ai sensi dell'art. 17 bis, comma 5 del D.Lgs. n. 546/92.

In linea generale, in questa prima fase di attuazione, alla luce delle indicazioni che la stessa AGE BAT ha ricevuto dalla direzione centrale, l'agenzia BAT ha mostrato una chiara disponibilità a "salvare", per quanto possibile, gli effetti dell'istanza di





**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili**
Circonscrizione del Tribunale di
Trani



Consulti del Lavoro
▼ Consiglio Provinciale
di Barletta-Andria-Trani

Via Libertà, 9
70051 Barletta
Tel./Fax 0883 955525

reclamo/ricorso, cercando di superare, in questa prima fase che non potrà essere garantita a regime, alcuni vizi anche di natura procedurale.

Entrando nel merito delle questioni esaminate sottoponiamo all'attenzione degli iscritti alcuni fondamentali e rilevanti aspetti emersi, con l'invito a contattare direttamente l'area legale perché si possa condividere, per quanto possibile, la soluzione da adottare.

- **inammissibilità di alcuni reclami:** presentazione fuori termine (oltre i sessanta giorni), mancanza di sottoscrizione, mancanza dell'oggetto.
- **mancanza di una precisa proposta** del contribuente nell'istanza: non è di ostacolo alla trattazione del reclamo.
- **Improprietà di alcuni reclami per le seguenti eccezioni:**
 - a. valore delle imposte superiore ai ventimila euro; non si può presentare il reclamo ma deve essere notificato direttamente il ricorso e la conseguente costituzione in giudizio deve avvenire nei trenta giorni successivi alla notifica all'agenzia delle entrate. Pena l'inammissibilità del ricorso.
 - b. atti riguardanti esclusivamente l'agenzia delle riscossione (equitalia); in alcuni casi sono state impugnate le cartelle esattoriali o addirittura l'avviso di mora. E' possibile fare il reclamo solo se questi atti costituiscono il primo atto pervenuto al contribuente e che le eccezioni sollevate riguardino l'agenzia delle entrate e non i vizi propri della cartella.
- **Presentazione del reclamo. Tempi di esame. Costituzione in giudizio.**

Prima della presentazione del reclamo può essere presentata istanza di accertamento con adesione con la sospensione dei termini per 90 giorni.

Il reclamo deve essere notificato all'agenzia delle entrate competente entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento o (di 150 giorni) in caso di esito negativo dell'accertamento con adesione.

Con la presentazione del reclamo si interrompono i tempi di decadenza per l'impugnazione dell'accertamento per un termine di novanta giorni.

Decorsi i citati 90 giorni il collega, nei successivi trenta, deve costituirsi in giudizio depositando il ricorso/reclamo c/o la commissione tributaria provinciale.

Si è verificato che il collega non ha ritenuto di attendere i 90 giorni e abbia depositato il reclamo/ricorso in commissione provinciale; il ricorso è inammissibile.

Tuttavia in questa prima fase l'agenzia sta cercando di intercettare il collega cercando di comprendere l'effettiva volontà; nel caso in cui sia esplicita la volontà di non intendere in alcun modo di percorrere la strada obbligatoria della mediazione il ricorso sarà inammissibile e rilevabile d'ufficio.

Nel caso invece in cui, soprattutto nella prima fase, si sia trattato di un errore procedurale, l'agenzia prosegue l'iter amministrativo del tentativo di mediazione fino allo spirare dei novanta giorni.





**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili**
Circostrizione del Tribunale di
Trani



Consulti del Lavoro
▼ Consiglio Provinciale
di Barletta-Andria-Trani

Via Libertà, 9
70051 Barletta
Tel./Fax 0883 955525

In questi casi è chiaramente opportuno e necessario trovare la soluzione conciliativa” essendo, nella fase processuale, certamente rilevabile d’ufficio la inammissibilità del ricorso per la mancata decorrenza dei 90 giorni previsti per la mediazione.

Nel caso in cui l’agenzia respinga il reclamo o lo accolga parzialmente, i trenta giorni per la costituzione in giudizio decorrono dalla data del ricevimento del diniego.

Al fine di fornire un semplice pro-memoria sulla mediazione tributaria, senza alcuna pretesa di esaustività, ed in attesa dell’incontro informativo preannunciato, si richiama l’attenzione degli iscritti sui seguenti aspetti.

a) Tipologia di atto impugnato

Ampio raggio, come indicato nella circolare N. 9/E del 19 marzo 2012, punto 1.2 (pag. 12): ogni atto emesso dall’agenzia delle entrate impugnabile dinanzi alla commissione tributaria.

b) Parte resistente in giudizio

Deve sempre essere l’Agenzia delle Entrate in relazione ad atti da questa emessi.

Per gli atti emessi dall’agenzia per la riscossione, occorre distinguere esattamente le contestazioni eccepite dal collega, come chiaramente indicato nella circolare N. 9/E del 19 marzo 2012, punto 1.2 (pag. 15):

- a. Nel caso di vizi propri della cartella di pagamento (esempio errore della notifica) il reclamo non può essere presentato;
- b. Nel caso di vizi riconducibili all’Agenzia delle Entrate, deve essere presentato il reclamo;
- c. Nel caso in cui siano sollevati entrambi i vizi occorre presentare reclamo all’Agenzia delle Entrate notificandolo anche all’agente della riscossione. Quest’ultimo non deve costituirsi in giudizio attendendo l’esito del reclamo.

c) Valore della controversia

Il valore della controversia deve essere inferiore a €. 20.000,00. Il valore è pari alla somma di tutte le imposte indicate nell’atto di accertamento con esclusione delle accessorie sanzioni e interessi e di eventuali contributi INPS. E’ evidente che se la vertenza riguarda solo irrogazioni di sanzioni il valore è pari alla somma delle sanzioni. In caso di diniego del rimborso il valore è rappresentato dall’importo del rimborso richiesto. Un caso particolare è rappresentato dall’accertamento di periodi in perdita; occorre calcolare “l’imposta virtuale”, come indicato nella circolare N° 9/E del 19 marzo 2012.

La non corretta quantificazione del valore della imposte comporta delle conseguenze irrimediabili nella fase processuale successiva.

Si sono verificati i seguenti casi:

- a) **Il valore effettivo (solo imposte) della lite è inferiore ai venti mila euro;** il collega ha compreso nel calcolo le sanzioni, interessi, e/o





*Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Circonscrizione del Tribunale di
Trani*



Consulenti del Lavoro
▼ Consiglio Provinciale
di Barletta-Andria-Trani

Via Libertà, 9
70051 Barletta
Tel./Fax 0883 955525

contributi inps e ha ritenuto che il valore fosse superiore al limite; quindi non ha presentato il reclamo ma ha notificato direttamente il ricorso all'agenzia. In questa prima fase, nello spirito di massima collaborazione, l'agenzia si sta impegnando ad intercettare tali situazioni invitando il collega a presentare il reclamo prima della costituzione in giudizio. Potrebbe non accadere in tutti i casi. La conseguenza della mancata presentazione del reclamo comporta d'ufficio l'inammissibilità del ricorso rilevabile d'ufficio in ogni ordine e grado del giudizio.

- b) **Il valore effettivo (solo imposte) della lite è superiore ai venti mila euro.** Il collega ha presentato il reclamo (al posto del ricorso) e sta attendendo di essere "convocato" nei 90 giorni successivi. Anche in questo caso l'agenzia sta informando il collega della necessità di notificare il ricorso "tradizionale" e di costituirsi in giudizio nei termini processuali previsti dalla normativa sul contenzioso tributario. In mancanza del rispetto di tale tempistica il ricorso diventa inammissibile.

Infine si informa che l'osservatorio si riunirà un paio di volte al mese e periodicamente si aprirà il confronto con i professionisti nel corso di eventi che saranno organizzati congiuntamente dagli Ordini professionali aderenti.


Si è previsto di organizzare il primo evento alla fine del mese di marzo o, al massimo, nella prima decade di aprile.

Nel corso dell'evento, nel rispetto delle funzioni dell'osservatorio, si potrà rispondere ai quesiti che gli iscritti potranno inoltrare, per iscritto, agli Ordini, non oltre sei giorni dalla tenuta dell'evento, al solo fine di dare la possibilità di un'adequata risposta; è ovvio che i quesiti potranno essere posti anche nel corso dell'incontro.

Colgo l'occasione infine per rinnovare ancora una volta a tutti gli iscritti di presentare, per iscritto, all'Ordine eventuali problematiche emergenti nei "rapporti" con l'Agenzia delle Entrate in modo che, nello spirito di massima costruttiva collaborazione, si possa migliorare i rapporti e trovare soluzioni possibili di reciproca professionale soddisfazione.

Cordiali saluti

firmato
Il Presidente
Consulenti del lavoro BAT
Angela Losito



firmato
Il Presidente
ODCEC Trani
Antonello Soldani